



Il bilancio illustrato agli avvocati dai commercialisti

2° Incontro

Il Patrimonio Sociale

Funzioni del bilancio di esercizio

Informazione finanziaria e accesso al credito

dott. Vladimiro Rambaldi - dott. Roberto Frascinelli

Torino, 25 novembre 2020



L'ORGANIZZAZIONE E GLI ASSETTI SOCIETARI

I **"PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE"** sono (con la riforma societaria del 2003) elevati a clausola generale di comportamento degli Amministratori.

L'**ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI** (compreso il sistema di controllo interno) costituisce elemento qualificante dei principi di corretta amministrazione.

RILEVA il DOVERE DI AGIRE INFORMATO da parte degli Amministratori di cui all'art. 2381 c.c. che ben delinea i doveri di monitoraggio che competono agli Amministratori non esecutivi tra cui spicca il dovere di agire informato (6° comma).

L'ORGANIZZAZIONE E GLI ASSETTI SOCIETARI

ORGANIZZAZIONE: non vi è una definizione di Legge.

Assume il significato ritraibile:

- dall'art. 2555 c.c. ovvero di ordine funzionale relativo al complesso di beni che costituiscono l'Azienda;
- dal 1° comma 2086⁽¹⁾ c.c. ovvero di ordine funzionale di un insieme di persone.

(1): Art. 2086 – "Gestione dell'Impresa" – 1° comma: <<L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori>>.

(segue)

L'ORGANIZZAZIONE E GLI ASSETTI SOCIETARI

ADEGUATEZZA: il concetto di ***ADEGUATEZZA*** non è definito dalla Legge ma invece risultano individuati i parametri per definire l'***ADEGUATEZZA***:

- 1) NATURA E DIMENSIONE DELL'IMPRESA;
- 2) ATTIVO PATRIMONIALE;
- 3) RICAVI REALIZZATI;
- 4) PERSONALE IMPIEGATO.

(segue)

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA': necessità di procedure

L'AGIRE societario deve essere predeterminato secondo un sistema gerarchico di report/flussi informativi; il tutto in funzione della realizzazione dell'attività sociale.

L'ORGANIZZAZIONE e L'ATTIVITA' dell'impresa devono quindi essere "PROCEDURALIZZATE"; ovvero devono risultare:

- i. distinte ma coordinate le fasi operative dell'attività;
- ii. determinati i compiti dei preposti ed evidenziate le relative responsabilità.

In estrema sintesi:

- chi fa cosa;
- come e quanto questo "qualcosa" deve essere fatto";
- chi controlla chi quel "qualcosa" fa.

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il sistema dell'attività di gestione e di direzione si amplia dalla fase di sola attuazione delle decisioni gestorie alla ulteriore fase di svolgimento di compiti amministrativi e di controllo delle procedure.

Il PRINCIPIO della "**costruzione degli assetti**" è ora un obbligo generale al cui adempimento sono tenute le società di diritto comune.

DEFINIZIONI

1) ***“STATO DI CRISI”***: l'art. 2 definisce <<*CRISI: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come l'adeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*>>. Pertanto la definizione può essere coniugata da un punto di vista:

- giuridico: ovvero la situazione di crisi da collocarsi in chiave prospettica e caratterizzata da un tendenziale inadempimento degli obblighi contrattuali, crisi peraltro ancora da ritenersi reversibile;
- economico-finanziario: ovvero la situazione di crisi già individuabile nel corso dell'esercizio considerato che vede l'incapacità dell'impresa di generare un adeguato e sufficiente flusso di cassa operativo atto a garantire gli impegni di pagamento ritenuti non derogabili (erario, sistema contributivo, rimborsi di mutui, etc.).

(segue)

DEFINIZIONI

2) "***PROBABILITA' DI INSOLVENZA***": tipologia di rischio che deve essere identificato, misurato e monitorato ed inteso come evento aleatorio riferito a una situazione prospettica/futura nella quale un soggetto debitore risulta nella impossibilità ad adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte. Spetta agli organi di controllo, nell'ambito e nei limiti delle loro funzioni, valutare la possibilità che l'ente controllato divenga insolvente entro un determinato periodo temporale pregiudicando, di conseguenza, il mantenimento del principio di continuità aziendale. (I segnali di allerta sono richiamati dal principio di revisione n. 570).

(segue)

DEFINIZIONI

3) "STATO DI INSOLVENZA": lo stato di insolvenza si manifesta con l'inadempimento ed altri fattori esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art.5 L.F.); quindi è da intendersi come l'impossibilità manifesta ed irreversibile di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni ed in tal modo non sussistendo più il principio di continuità aziendale.

4) "DISSESTO": non viene definito dal D.Lgs. 14/2019.

(segue)

DEFINIZIONI

La *continuità aziendale*:

- è intesa come la capacità dell'impresa di continuare ad operare nel tempo come entità in funzionamento (continuità operativa), ovvero di produrre risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo;
- rappresenta un postulato di bilancio previsto dall'art. 2423 bis c.c.;
- è richiamata nel principio OIC n. 11 "*Bilancio di esercizio: finalità e postulati*";
- mentre il principio contabile OIC 5, rileva il concetto di "*going concern*" rispetto ad una "*azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio*";
- e viene imposto al Revisore, dal principio di revisione ISA n. 570, la valutazione del mantenimento del predetto principio.

(segue)

Patrimonio Sociale 1/3

- Il Patrimonio Sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo ad una società.
- Alla costituzione è formato dai conferimenti, in denaro od in natura, eseguiti o promessi dai soci.
- Successivamente avvengono continue variazioni in aumento o diminuzione in relazione alle vicende economiche della società.
- La consistenza del patrimonio sociale (attività e passività) viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio.

(segue)

Patrimonio Sociale 2/3

- Costituisce la garanzia principale dei creditori per le società di persone od esclusiva per le società di capitale (art. 2740 c.c.). In particolare rappresenta il complesso delle entità che rappresentano l'oggetto di posizioni soggettive attive destinate a garantire, ai sensi dell'art. 2740 c.c., l'adempimento dei debiti e dunque delle posizioni soggettive passive che gravano sull'ente. Ai soci, nell'interesse dei quali è svolta la gestione sociale, è destinato il valore netto complessivo del patrimonio sociale, vale a dire il Patrimonio Netto, ma esso soltanto e sempre che abbia valore positivo; se fosse invece di valore negativo non vi sarà nulla da destinare ai soci.

(segue)

Patrimonio Sociale 3/3

- Patrimonio Netto – è la consistenza del patrimonio sociale accertata periodicamente ed è costituito dalla differenza tra attività e passività. Il Patrimonio netto risulta essenziale per individuare il risultato della gestione.
- Capitale Sociale – è stabilito nell'atto costitutivo ed è dato dalla somma dei conferimenti dei soci. All'inizio della vita della società è uguale al capitale sociale. Può essere variato, solo con modifiche dell'atto costitutivo, in aumento o in diminuzione. Ha una funzione vincolistica e rappresenta la frazione di patrimonio netto non distribuibile, che costituisce una stabile destinazione per la società. Ha una funzione organizzativa perché opera come termine di riferimento per accertare gli utili o le perdite.

Funzioni del bilancio di esercizio 1/3

- Il bilancio di esercizio è l'insieme dei documenti contabili che l'azienda deve redigere ai sensi di legge e quindi risponde a obblighi contabili e fiscali.
- Funzione informativa – fornisce informazioni riguardo:
 - A) - gestione aziendale,
 - B) - patrimonio dell'azienda,
 - C) - situazione finanziaria,
 - D) - reddito conseguito nel corso dell'esercizio.

(segue)

Funzioni del bilancio di esercizio 2/3

- Detti documenti sono diretti non solo alla rilevazione ed alla documentazione del risultato di esercizio ma anche alla disciplina dei valori che risultano. Da qui la necessità di regole per l'approvazione del bilancio:
 - a) rispetto dei termini di cui all'art. 2364 c.c.;
 - b) deposito del progetto presso la sede sociale;
 - c) l'approvazione del bilancio rappresenta anche il termine ultimo nel quale risulta possibile proporre l'impugnazione nei confronti della delibera con la quale i soci hanno approvato il bilancio dell'esercizio precedente (art. 2434 bis, comma 1 c.c.).

(segue)

Funzioni del bilancio di esercizio 3/3

- Funzione di controllo – sia per soggetti interni in merito alla redditività degli investimenti, all’impiego degli utili conseguiti ed all’operato degli amministratori, sia per soggetti esterni in relazione ad attività aziendale ed alla regolarità delle azioni poste in essere.
- Confronti nel tempo – consente di verificare miglioramenti o peggioramenti di situazioni aziendali.
- Confronti nello spazio – consente di confrontare i risultati con quelli conseguiti da altre aziende dello stesso settore economico.



ESERCIZIO 2020: i provvedimenti di Legge

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 401, ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e *«fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quattro, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile»*. La norma ha inoltre stabilito che *«per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile»*.

ESERCIZIO 2020: gli interventi a sostegno del PATRIMONIO

- Crediti d'imposta per patrimonializzazione
- Postergazione dei finanziamenti soci
- Deroga a criteri di valutazione
- Rivalutazione dei beni di impresa
- Interruzione ammortamenti
- Deroga alla disciplina della perdita del capitale

Informazione finanziaria ed accesso al credito 1/8

- Il bilancio d'esercizio, consente attraverso un'adeguata serie di operazioni di riclassificazione, di procedere all'effettuazione della così detta analisi per indici.
- Le informazioni utili ad attribuire una classificazione del cosiddetto "merito creditizio" non sono solo di tipo quantitativo ma anche di carattere qualitativo.
- L'analisi finalizzata all'attribuzione del merito creditizio prevede l'analisi di bilancio, l'analisi del piano industriale, l'analisi della situazione e del contesto di mercato in cui opera l'azienda, l'analisi della struttura e dell'organizzazione aziendale e di tutti quei processi utili alla comprensione del contesto aziendale di riferimento.

(segue)

Informazione finanziaria ed accesso al credito 2/8

In sostanza la Banca deve raccogliere elementi di giudizio riguardo all'azienda cliente che consentano di valutare:

- se questa appare in grado di rimborsare il debito finanziario generando nel tempo i flussi di cassa necessari;
 - se questa è in grado di mantenere nel tempo una adeguata solidità della propria struttura patrimoniale e finanziaria, nonché un adeguato livello di redditività;
 - il profilo imprenditoriale dell'azienda e l'affidabilità del cliente in senso lato.
- (segue)*

Informazione finanziaria ed accesso al credito 3/8


Con riferimento al singolo progetto di investimento ed alla singola richiesta di affidamento/finanziamento, inoltre, la banca si pone l'obiettivo di valutare:

- il reale fabbisogno manifestato dal cliente;
- se la tipologia di finanziamento richiesto sia coerente rispetto alle necessità ed alle caratteristiche dell'impiego, quanto a destinazione, durata e rischio.

(segue)

Informazione finanziaria ed accesso al credito 4/8

Il processo di analisi posto in essere al fine di valutare il merito creditizio può essere così schematizzato:



Informazione finanziaria ed accesso al credito 5/8

Deve essere richiamato che il Regolamento UE n. 171 del 19.10.2017 impone alle Banche, a far data dal 01.01.2021, una nuova classificazione di rischio di *default* che prevede soglie molto ridotte.

Definizione di *default*:

- a) quando la Banca giudica improbabile il recupero del credito senza l'escussione di garanzie;
- b) il debitore è in arretrato da oltre 90 gg. su una esposizione rilevante.

(segue)

Informazione finanziaria ed accesso al credito 6/8

- Il rating è un giudizio che esprime l'affidabilità di un'impresa, e più precisamente la sua capacità di ripagare un prestito in un determinato periodo di tempo.
- Si tratta quindi di una valutazione sintetica del profilo di rischio di credito, che riassume le informazioni quantitative e qualitative che la banca ha a disposizione sull'impresa, in relazione all'insieme delle informazioni disponibili sulla totalità delle imprese clienti e sul loro comportamento di rimborso nel corso del tempo.
- Serve per prevedere per la singola impresa oggetto di valutazione se il suo comportamento di rimborso sarà più o meno regolare e completo prendendo in considerazione la "distanza" tra le sue caratteristiche e quelle di altre imprese che in periodi precedenti si sono mostrate in grado di ripagare adeguatamente il prestito.

(segue)

Informazione finanziaria ed accesso al credito 7/8

- Il rating utilizza fondamentalmente le tecniche di analisi di bilancio con indici ratios patrimoniali, finanziari, ed economici, con attenzione anche a variabili importanti per il merito creditizio quali le dimensioni aziendali, il settore merceologico, l'organizzazione aziendale, la localizzazione, e l'analisi andamentale del rapporto; ora assumono rilevanza i Piani gestionali.
- Strumento principe per formulare le valutazioni di rating è l'analisi di bilancio con il calcolo degli indici di bilancio (ratios) che può essere integrata dal rendiconto finanziario, ovvero da analisi economico - finanziarie.
- Importante è l'analisi del grado di indebitamento, del livello di liquidità e della redditività prodotta nonché distribuita. *(segue)*

Informazione finanziaria ed accesso al credito 8/8

- Le informazioni qualitative possono portare sia ad un miglioramento che ad un peggioramento del rating di bilancio, qualora permettano di attribuire giudizi significativamente positivi o negativi circa la struttura organizzativa dell'azienda, la qualità del suo management e l'accuratezza dei processi di finanza e controllo.
- Principali informazioni qualitative possono essere la struttura organizzativa, mercati e canali di vendita e quote di mercato, tecnologia e capacità produttiva, rischi finanziari ma anche disponibilità e qualità delle informazioni infra periodali e dei piani economico-finanziari/budget.